

Art. 7.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi i provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della normativa previgente.

2. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono incarichi consentiti senza autorizzazione ai sensi della normativa previgente ma che necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, devono presentare richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla predetta data.

3. Qualora l'incarico non risulti autorizzabile in base alla disciplina contenuta nel presente regolamento, l'amministrazione fissa un termine non superiore a novanta giorni per la cessazione dallo svolgimento del medesimo.

Capo II

ANAGRAFE DEGLI INCARICHI

Art. 8.

Finalità e oggetto

1. Ai fini dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa è istituita l'anagrafe degli incarichi dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti del personale assunto a tempo determinato.

2. L'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali è tenuta dal servizio provinciale competente in materia di personale.

3. L'anagrafe contiene i dati utili a censire gli incarichi e i rapporti di lavoro soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4, comma 2, gli incarichi retribuiti direttamente conferiti a propri dipendenti dalla Provincia e dagli enti funzionali, nonché i compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi e rapporti.

Art. 9.

Adempimenti gestionali

1. Il personale provinciale è tenuto a comunicare annualmente al servizio per il personale i compensi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento. I dipendenti degli enti funzionali debbono trasmettere le comunicazioni relative all'ente di appartenenza.

2. Ai fini della gestione dell'anagrafe gli enti funzionali curano direttamente le procedure di autorizzazione relative ai loro dipendenti e provvedono a trasmettere annualmente al servizio per il personale della Provincia la documentazione in loro possesso, a mezzo della scheda A) allegata al presente regolamento.

3. La Provincia Autonoma di Trento, a mezzo del servizio di appartenenza del dipendente, e ciascun ente funzionale provvedono inoltre a redigere, per gli incarichi direttamente conferiti ai propri dipendenti, la scheda B) allegata al presente regolamento. Mediante la scheda B) dovrà essere altresì segnalata qualsiasi modificazione o cessazione di precedenti incarichi già comunicati.

4. Il servizio per il personale e ciascun ente funzionale provvedono a verificare, per la parte di propria competenza, la completezza delle informazioni fornite e a richiedere, ove necessario, le necessarie integrazioni.

Art. 10.

Pubblicità dell'anagrafe

1. Al fine di garantire la pubblicità dell'anagrafe, prevista dall'art. 47, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, i dati sono annualmente trasmessi alla Presidenza della giunta provinciale e resi disponibili per la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

(Omissis).

99R0275

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 1.

Norme per la produzione di piante portaseme.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 27 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, al fine di:

- favorire l'espansione delle colture da seme;
- prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.

Art. 2.

Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'art. 1, presentano alla giunta regionale un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

2. La giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro trenta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Comunità montane interessate.

3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Regione ed alle comunità montane territorialmente competenti.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria:

- individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;
- fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;
- stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.

2. L'atto della giunta regionale è pubblicato nell'Albo pretorio del comune o dei comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa.

3. Con l'atto di approvazione del programma previsto al comma 2 dell'art. 2 possono essere stabilite:

a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre-uso;

b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Presidente della giunta regionale costituisce con proprio decreto un comitato tecnico-scientifico sulla produzione delle sementi di piante allogame e non allogame, così composto:

a) un dirigente regionale competente in materia che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Ente nazionale sementi elette (E.N.S.E.);

c) un esperto scientifico nel settore della moltiplicazione delle sementi;

d) un esperto del settore fitosanitario;

e) un rappresentante delle ditte sementiere;

f) un rappresentante delle associazioni di produttori sementi operanti nella regione Umbria;

g) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;

h) un rappresentante delle centrali cooperative;

i) un rappresentante dell'A.R.P.A.

I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.

2. Il comitato può essere validamente costituito purché siano stati designati almeno la maggioranza dei componenti.

3. Il comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione.

4. Alle riunioni del comitato possono partecipare i rappresentanti delle comunità montane interessate in relazione ai programmi di coltivazione oggetto di esame.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore al sesto livello dell'Assessorato all'agricoltura.

6. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato di cui al precedente articolo svolge i seguenti compiti:

a) propone alla giunta regionale l'elenco delle specie vegetali portaseme oggetto della presente legge;

b) propone l'adozione di prescrizioni per evitare danni alle colture tenendo conto delle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle eventuali prescrizioni contrattuali e degli accordi interprofessionali;

c) propone l'adozione di aree di pre-uso o di zone chiuse;

d) esprime parere in merito ai programmi di coltivazione di cui all'art. 2, della presente legge tenendo conto, anche dei consuntivi dell'annata precedente;

e) esprime pareri su tutte le problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.

Art. 6.

Organi di vigilanza

1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 2, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

2. Le comunità montane territorialmente competenti, esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, art. 3 della presente legge e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della presente legge.

Art. 7.

Vigilanza e controllo

1. Le comunità montane territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocimento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.

2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.

3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata delle piante inquinanti. Copia del verbale è trasmessa immediatamente alla comunità montana territorialmente competente.

4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la Comunità montana competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'art. 8, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2.500.000.

2. I soggetti di cui al precedente comma che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'art. 7, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.

4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione Umbria al cap. 500 denominato «Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie», mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo sono introitate nel bilancio della comunità montana interessata, che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 gennaio 1999

BRACALENTE

99R0277